

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 830

Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in
Costituzione

03/12/2023 - 04:27

Indice

1. DDL S. 830 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 830.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	7
1.3.1. Sedute.....	8
1.3.2. Resoconti sommari.....	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023.....	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (ant.) del 23/11/2023.....	14
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/11/2023.....	17
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/11/2023.....	18
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (ant.) del 30/11/2023.....	23
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023.....	24

1. DDL S. 830 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 830
XIX Legislatura

Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

Titolo breve: *Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*

Iter

23 novembre 2023: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.830

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Matteo Renzi ([Az-IV-RE](#))

Cofirmatari

Raffaella Paita ([Az-IV-RE](#)), **Enrico Borghi** ([Az-IV-RE](#)), **Silvia Fregolent** ([Az-IV-RE](#)), **Daniela Sbrollini** ([Az-IV-RE](#)), **Ivan Scalfarotto** ([Az-IV-RE](#))

Dafne Musolino ([IV-C-RE](#)) (aggiunge firma in data 22 novembre 2023)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **1 agosto 2023**; annunciato nella seduta n. 94 del 1 agosto 2023.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , ELEZIONI DIRETTE

Articoli

DIMISSIONI (Artt.1, 3), MORTE (Art.1), SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (Art.1), NOMINE (Art.2), REVOCA (Art.2), MINISTRI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Art.3), COMPETENZA (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Alberto Balboni** ([Fdl](#)) (dato conto della nomina il 23 novembre 2023) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 14 settembre 2023. Annuncio nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 830

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 830

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **RENZI**, **PAITA**, **Enrico BORGHI**, **FREGOLENT**, **SBROLLINI**, **SCALFAROTTO** e **MUSOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023

Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

Onorevoli Senatori. - La democrazia vive una stagione di profonda difficoltà in tutto il mondo.

I regimi autoritari non avvertono la necessità di confrontarsi con il voto dei cittadini. Ma nei Paesi in cui il dialogo democratico resiste come cardine della vita civile si vive un sentimento diffuso di lontananza e talvolta impotenza.

Nel tempo dell'esplosione di nuove forme di comunicazione digitale appare decisivo permettere ai cittadini di incidere con il proprio voto sulla vita politica in modo diretto e non mediato. La democrazia rappresentativa ha svolto una funzione decisiva nei primi decenni del Dopoguerra anche in Italia, ma oggi è tempo di valorizzare con più forza la democrazia decidente. E il cittadino deve diventare arbitro, secondo la lezione del più visionario pensiero politico costituzionale del nostro tempo.

Troppe volte l'Italia è rimasta bloccata dai litigi quotidiani dei partiti e dall'instabilità dei governi. Le sfide nazionali, europee e globali, del presente e del futuro, insieme alla sempre più impellente necessità di rispondere a emergenze di diversa natura e intensità, impongono al nostro Paese un cambiamento. Un cambiamento che gli consenta di decidere e di essere governato senza risentire dei continui e repentini cambi di indirizzo della politica italiana che, spesso, poco o nulla hanno a che vedere con gli interessi del Paese e con la necessità di assicurare risposte concrete e di prospettiva ai cittadini.

Per questo proponiamo di cambiare e di mettere l'Italia al centro della politica e non viceversa.

Per fare ciò è indispensabile rafforzare la nostra forma di Governo al fine di razionalizzarla e metterla al riparo dalle troppe distorsioni che sono andate accumulandosi nel corso della vita repubblicana.

Troppo spesso gli elettori hanno visto i propri rappresentanti allearsi con forze politiche radicalmente differenti. La distanza tra gli impegni pre-elettorali di non fare accordi con nessuno e la realtà del giorno dopo è diventata insopportabile e rischia di minare non solo la credibilità delle istituzioni ma soprattutto la fiducia delle persone verso la politica. La litigiosità delle forze politiche si è tradotta nel rapido susseguirsi di governi con le maggioranze più disparate, spesso costantemente in bilico tra lo scioglimento anticipato delle Camere e l'apertura di una crisi di Governo, con tutti i pregiudizi che questa comporta per il Paese, da un punto di vista economico prima ancora che politico. Non è un caso che negli ultimi anni l'Italia, che aveva faticosamente ripreso il cammino della crescita, tornando a rivestire un ruolo centrale in tutti i dossier internazionali, stia rischiando la decrescita e l'assunzione di un ruolo di secondo piano a livello globale.

La realtà italiana, la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione ci dicono che vi è solo un modello istituzionale che possa, al contempo, garantire ai cittadini di determinare la politica nazionale e consentire al Paese di essere governato per cinque anni senza risentire dei continui cambi di umore delle forze politiche: il modello delle amministrazioni locali. I sindaci possono governare, i sindaci

devono farlo. E chi viene eletto per questo incarico sa di poter lavorare per anni con tranquillità perché protetto da un sistema istituzionale che garantisce quella stabilità che è sempre più indispensabile per definire strategie di lungo periodo, non costrette a guardare solo alla contingenza ma capaci di rispondere con efficacia alle sfide del futuro. Si tratta di un modello che dà piena dignità al voto dei cittadini e la cui applicazione a livello statale è stata rimandata per troppo tempo. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta un passaggio obbligato per il nostro Paese, indispensabile per tornare a crescere, prosperare e mettere al centro gli interessi della nostra comunità. Una riforma obbligata, dunque, che dovrà necessariamente completarsi con una legge elettorale che assicuri il perseguimento dell'obiettivo della stabilità di Governo, ma che ragioni di natura sistematica e istituzionale escludono di elevare, qui, a rango costituzionale, rimettendone la definizione al legislatore ordinario.

L'articolo 1 del presente disegno di legge di revisione costituzionale coordina l'istituto dello scioglimento anticipato con il modello istituzionale dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine esso prevede che, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato disponga lo scioglimento anticipato delle Camere. Si tratta di una previsione necessaria per assicurare il principio del *simul stabunt simul cadent*, presente da decenni nei modelli istituzionali regionali e locali e volto a garantire stabilità attraverso la previsione della medesima sorte per due organi (il Presidente del Consiglio dei ministri e le Camere) che, per effetto delle modifiche introdotte, vengono eletti allo stesso modo e contestualmente. L'introduzione di tale principio a livello statale comporta il venire meno della ragion d'essere del cosiddetto semestre bianco, della possibilità di scioglimento anticipato anche solo di uno dei due rami del Parlamento e del coinvolgimento dei presidenti delle Camere nel procedimento di scioglimento anticipato guidato dal Presidente della Repubblica, che dunque vengono soppressi.

L'articolo 2 prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio dei ministri, contestualmente alle elezioni delle Camere. Quest'ultima previsione si rende necessaria per scongiurare che il Presidente del Consiglio si trovi a interfacciarsi con una maggioranza espressione di forze politiche estranee alla sua: eventualità che l'esperienza francese ci dimostra capace di neutralizzare alla base le potenzialità dell'elezione diretta. Si prevede, inoltre e coerentemente con l'elezione diretta, l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di nominare e revocare i ministri. Il riconoscimento di tale prerogativa rappresenta la naturale conseguenza dell'investitura diretta del Capo del Governo, che dunque deve essere messo in condizione di definire e modificare la propria compagine governativa, di cui risponde direttamente dinanzi all'elettorato e alle Camere.

L'articolo 3 interviene sul rapporto di fiducia, al fine di adeguarlo al nuovo modello istituzionale. Il rapporto di fiducia, in forza dell'elezione diretta e della contestuale elezione delle Camere, si intende instaurato implicitamente. Ciò non esime il Governo dal presentarsi alle Camere per illustrare il proprio programma, così come non esclude che il rapporto di fiducia possa venire meno. Si prevede espressamente, infatti, che l'approvazione della mozione di sfiducia comporti per il Presidente del Consiglio l'obbligo di rassegnare le dimissioni e che qualora il Governo ponesse la questione di fiducia e ottenesse su di essa un voto contrario, questo potrà chiedere, dal giorno successivo, una seconda deliberazione per verificare che il rapporto di fiducia si sia effettivamente interrotto, obbligando - nel caso - il Presidente del Consiglio alle dimissioni. Eventualità che conducono, entrambe e in forza delle modifiche previste dall'articolo 1 del disegno di legge, allo scioglimento anticipato delle Camere. La delicatezza delle ipotesi ed esigenze di stabilità impongono l'applicazione alla questione di fiducia di accorgimenti di natura analoga a quelli previsti per la mozione di sfiducia, che come noto non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a chiarire il ruolo del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo, riservando alla legge la disciplina degli atti di sua competenza

L'articolo 5 prevede l'applicazione del nuovo modello istituzionale a partire dalla prossima legislatura, stante l'impossibilità di applicare lo stesso in corso d'opera.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Potere di scioglimento)

1. All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: « In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere ».

Art. 2.

(Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e potere di nomina dei Ministri)

1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri ».

Art. 3.

(Rapporto di fiducia)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche »;

b) al secondo comma, le parole: « accorda o » sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato;

d) al quarto comma, dopo le parole: « proposta del Governo » sono inserite le seguenti « e sulla questione di fiducia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni »;

e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Art. 4.

(Governo)

1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri »;

b) al secondo comma sono premesse le seguenti parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e »;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo ».

Art. 5.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 830
XIX Legislatura

Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

Titolo breve: *Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 136 \(ant.\)](#)

22 novembre 2023

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 137 \(ant.\)](#)

23 novembre 2023

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 137 \(ant.\)](#)

23 novembre 2023

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 41 \(pom.\)](#)

28 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 138 \(ant.\)](#)

29 novembre 2023

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 42 \(ant.\)](#)

30 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 141 \(pom.\)](#)

30 novembre 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (*Modifica dell'articolo 111 della*

Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'iter delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso. Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (*Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (*Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire. In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre. La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;
 - l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;
 - l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;
 - l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;
- preso atto, altresì, che:
- secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente

africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;
considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (ant.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, che si compone di cinque articoli e modifica gli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L'articolo 2 interviene sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sopprimendo la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Dispone altresì che le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengano contestualmente. Prevede che il sistema elettorale delle Camere sia disciplinato con legge, secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e nomina, su

proposta di quest'ultimo, i ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, al terzo comma, dove rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnovi l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse. È aggiunto, infine, un ulteriore comma ai sensi del quale, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che sia stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.

L'articolo 5 reca due norme transitorie. In primo luogo, si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. Si stabilisce, infine, che la legge costituzionale in esame si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge costituzionale n. 830, a prima firma del senatore Renzi, che si compone di cinque articoli e interviene sugli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione.

L'articolo 1 modifica interamente l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che il Presidente della Repubblica sciolga anticipatamente le Camere in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2, modificando l'articolo 92 della Costituzione, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere. Si attribuisce, inoltre, al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri.

L'articolo 3 interviene sul rapporto di fiducia, disciplinato dall'articolo 94 della Costituzione. In particolare, si conferma la previsione secondo cui, entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenti alle Camere per illustrare il proprio programma, mentre viene soppressa la previsione sul voto di fiducia delle Camere, che si intende superata in forza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e della contestuale elezione delle Camere. Nel caso in cui il Governo ponga la fiducia e ottenga su di essa un voto contrario, il Governo medesimo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione e se, anche sulla seconda deliberazione, le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio è tenuto a rassegnare le dimissioni. Infine, al quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, ove si stabilisce che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una Camera e che non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, si introduce la previsione che la sua approvazione comporti le dimissioni del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 modifica in più punti l'articolo 95 della Costituzione, con particolare riferimento al ruolo del Presidente del Consiglio. Ai sensi della nuova formulazione del primo comma, il Presidente del Consiglio è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri. Inoltre, al secondo comma, si esplicita che il Presidente del Consiglio è responsabile, collegialmente con i Ministri, degli atti del Consiglio dei ministri e, al terzo comma, si riserva alla legge la disciplina degli atti di sua competenza.

L'articolo 5 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni costituzionali dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

In considerazione della stretta connessione esistente tra i due disegni di legge, propone che essi siano

esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene sull'abbinamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale, in merito all'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 e n. 830, recanti modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è concordato l'elenco di soggetti istituzionali indicati dalla Commissione nel suo complesso, che comprende i rappresentanti di Confindustria, dei sindacati confederali più rappresentativi (CGIL, CISL, UIL e UGL) e dell'ANCI, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché i cinque presidenti emeriti della Corte costituzionale che siano anche professori ordinari di diritto costituzionale o di diritto pubblico, ossia Giuliano Amato, Marta Cartabia, Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri e Gustavo Zagrebelsky.

Si è convenuto altresì di iniziare le audizioni martedì 28 novembre, dalle ore 13 alle ore 19, e di proseguirle giovedì 30 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 10, e in successive sedute da definire.

Resta fermo che i Gruppi parlamentari potranno indicare ulteriori soggetti da audire, nel numero massimo di quattro a Gruppo, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

indi del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 13 alle ore 19,10

(Sospensione dalle ore 16,30 alle ore 16,55)

AUDIZIONI DI IVANA VERONESE, SEGRETARIA CONFEDERALE UIL, DI CHRISTIAN FERRARI, SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL, DI FIOVO BITTI, DIRIGENTE CONFEDERALE UGL, DI IGNAZIO GANGA, SEGRETARIO CONFEDERALE CISL, DEL PROFESSOR FRANCESCO SAVERIO MARINI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' "TOR VERGATA" DI ROMA, DELLA PROFESSORESSA MARTA CARTABIA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR ALESSANDRO STERPA, ASSOCIATO IN ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR TOMMASO EDOARDO FROSINI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI, DEL PROFESSOR GUSTAVO ZAGREBELSKY, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR GAETANO SILVESTRI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (FdI) dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche e integrazioni, si compone di 16 articoli.

L'articolo 01, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale. A tal fine la disposizione novella l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili.

In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza,

l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso, prevedendo la facoltà del questore di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, prevedendo che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;
- viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE.

L'articolo 2, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari. Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina la procedura di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Si prevede che, nel caso di un provvedimento già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, proceda con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame qualora emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio, il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

Le lettere *b*) e *c*), introdotte nel corso dell'esame alla Camera, prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore, in caso di impugnazione inammissibile.

L'articolo 4 stabilisce che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Interventi emendativi della Camera hanno stabilito altresì l'estinzione automatica del procedimento in

caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato e l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili. L'articolo 5, modificato dalla Camera, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione: estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema sia commisurata alle effettive presenze dei minori, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori) e nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal decreto-legge n. 145 del 2023. Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore siano assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI, ma anche nei CAS minori. Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto disponga l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

Si introduce altresì la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede inoltre la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

L'articolo 7, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza; modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, con particolare riferimento alle donne in generale e non solo alle donne in stato di gravidanza.

L'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A seguito di una modifica apportata dalla Camera, la medesima disciplina si applica anche ai Comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure"

di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dalla Camera, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.

L'articolo 9-*ter*, anch'esso inserito durante l'esame alla Camera, prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto interministeriale, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio. Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.

L'articolo 10 incrementa, per il 2023, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia, di 15 milioni di euro, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 2,147 milioni di euro.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e - come specificato dalla Camera - all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. Salva Infrazioni).

I commi 3 e 4 finanziano - per il triennio 2023-2025 - una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

I commi 5 e 6 riconoscono - per il triennio 2023-2025 - un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori.

Infine, l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 13 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare che il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo lunedì 4 dicembre, avverte che è necessario stabilire un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, considerato peraltro che l'esame in Assemblea è già previsto per questa settimana.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che ancora una volta si rende necessario evidenziare la mortificazione dei tempi del dibattito e, di conseguenza, la lesione della dignità del Parlamento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica che anche la maggioranza si impegni a risolvere il problema dell'eccessivo uso della decretazione d'urgenza, prima di procedere alla riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta infatti di due aspetti che, combinati tra loro, costituiscono un grave rischio per la democrazia rappresentativa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) condivide le critiche sull'abuso della decretazione d'urgenza: a

fronte delle rassicurazioni del ministro Ciriani circa una limitazione di tale strumento, si registra infatti anche una compressione sempre maggiore dei tempi del dibattito in seconda lettura.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere l'esigenza di agevolare l'*iter* dei decreti-legge in prima lettura per consentire un adeguato approfondimento anche in seconda lettura, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), considerato che l'esigenza di regolare il ricorso alla decretazione d'urgenza è avvertita in modo trasversale dalle forze politiche, propone di avviare in Commissione affari costituzionali una riflessione su tale problematica, eventualmente anche in una sede ristretta, da svolgere parallelamente al dibattito sulla riforma costituzionale relativa al premierato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'argomento è già stata avviato l'esame del disegno di legge costituzionale n. [574](#) (*Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*), d'iniziativa del senatore Paroli, cui sarà abbinato l'esame del disegno di legge costituzionale n. [892](#), di sua iniziativa, sul medesimo argomento.

In ogni caso, assicura che riferirà al presidente Balboni la sollecitazione del senatore Parrini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [935](#) e [830](#) (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione analogamente ai documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 10,25

AUDIZIONI DEL PROFESSOR NICOLO' ZANON, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, GIÀ GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR ORESTE POLLICINO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, E DI FABIO CINTIOLI, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA (UNINT), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte di avere inviato, nella giornata di ieri, una lettera al Presidente del Senato per chiedere - in via del tutto eccezionale ed in deroga alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dello scorso 31 ottobre - di autorizzare la partecipazione anche da remoto dei Senatori, limitatamente alle audizioni funzionali all'esame dei disegni di legge costituzionali che si dovessero svolgere, nella sola sede informale dell'Ufficio di Presidenza, nella giornata del lunedì, tradizionalmente dedicata all'attività dei parlamentari sul territorio.

Fa quindi presente che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha accordato tale possibilità, con i vincoli e le limitazioni sopra indicate.

Fornisce poi informazioni sullo svolgimento delle audizioni della prossima settimana aventi ad oggetto i disegni di legge 935 e 830 sull'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, specificando che queste avranno inizio alle ore 15 di lunedì 4 dicembre, per poi proseguire nei giorni successivi, fino alla mattina di giovedì 7 dicembre.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per lo svolgimento ampio e disteso delle audizioni finora garantito dal Presidente, sottolinea che, nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, non era emerso un avviso unanime sulla proposta di consentire, sia pure con le limitazioni sopra indicate, la partecipazione anche da remoto dei Senatori alle audizioni in sede informale su disegni di legge costituzionali. Per questa ragione, il Presidente del Senato ha disposto la convocazione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è poi convenuto di acconsentire alla richiesta avanzata dal Presidente Balboni, con l'indicazione di contenere le audizioni entro un numero e una fascia oraria ragionevole. Nel presupposto di conformarsi a tale indicazione di *self restraint*, il Gruppo PD, da lui rappresentato in Giunta insieme al senatore Parrini, si è espresso favorevolmente.

Pertanto, auspica che si prosegua nello svolgimento delle audizioni senza una compressione temporale e senza termini stringenti entro i quali concluderle.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni sul fatto che i tempi di svolgimento delle audizioni saranno stabiliti esclusivamente in base a un criterio di razionalizzazione dei lavori e di economia procedimentale, metodo peraltro sempre seguito anche in precedenza.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111

della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo
111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 891, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 891, d'iniziativa del senatore De Cristofaro, che si compone di un unico articolo e introduce, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma volto a prevedere che la legge garantisca i diritti e le facoltà delle vittime di reato.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, già all'esame di questa Commissione, propone che esso sia trattato congiuntamente.

Ritiene altresì che sarebbe preferibile adottare come testo base il disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, la cui formulazione appare più completa.

La Commissione conviene sul congiungimento del disegno di legge costituzionale n. 891 proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile modificare la formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 427, inserendo il riferimento alla legge all'inizio dell'enunciato normativo, allo scopo di sottolineare che la finalità dello strumento legislativo consiste, per l'appunto, nella tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, in linea con i canoni linguistici utilizzati nella Carta costituzionale, si dovrebbe fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, in luogo della legge.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincente la distinzione, operata dal disegno di legge costituzionale n. 427, tra vittime del reato e persone danneggiate dal reato.

Propone quindi di dare mandato al relatore di avviare interlocuzioni informali con i proponenti dei disegni di legge costituzionale in titolo, ed eventualmente con i Rappresentanti in Commissione dei Gruppi che non hanno presentato una loro proposta, per predisporre un testo unificato, da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 574, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 892 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà conto del disegno di legge costituzionale n. 892, d'iniziativa del senatore Tosato, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge predetto estende da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte delle Camere e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nel ramo del Parlamento in cui il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura non superi i sessanta giorni.

Stante l'analogia di contenuto, propone che il testo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 574, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.